



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

## **Notiziario n. 9**

- Ottobre 2022 -

*Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali*

## SOMMARIO

*Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali*

### SCADENZARIO:

- Novembre 2022 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di settembre 2022 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di settembre 2022 Pag. 5

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza sul Lavoro – Rischio campi elettromagnetici, modalità per l'autorizzazione alle deroghe al rispetto dei valori limite esposizione Pag. 6
- Rifiuti – Attuazione della Direttiva Europea 2018/851, scheda Decreto Correttivo D.Lgs. 116/2020 approvato e notificato alla commissione europea Pag. 8
- Cosmetici – Aggiornati l'allegato V e VI del Regolamento (UE) 1223/2009, prescrizioni aggiuntive per i prodotti cosmetici Pag. 9
- Rifiuti – Chiarimento sugli impianti per lo smaltimento di articoli pirotecnici Pag. 10
- Sostanze Pericolose – Nomina del consulente ADR, scadenza 31 dicembre 2022 Pag. 10
- Sicurezza sul Lavoro – Stampante 3D, indicazioni Inail Pag. 11
- Sicurezza sul Lavoro – Ministero Lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – elenco dei soggetti abilitati Pag. 12

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 13

**- SCADENZARIO NOVEMBRE 2022 -**

**02.11.2022 ⇒ PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE:**

scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2022 (Modello TR).

**15.11.2022 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**16.11.2022 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **ottobre 2022**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.11.2022 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al terzo trimestre (luglio-settembre 2022), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Ricordiamo che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%, ad eccezione dei versamenti trimestrali effettuati a norma dell'art. 74, quarto comma.

**16.11.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di ottobre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.11.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di ottobre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.11.2022 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di ottobre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.11.2022 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.  
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.11.2022 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2022 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2022

**16.11.2022 ⇒ INAIL:**

scade il termine per il versamento della 4<sup>a</sup> rata del premio Inail relativo all'autoliquidazione 2021/2022.

**20.11.2022 ⇒ ENASARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il terzo trimestre 2022.

**21.11.2022 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre settembre - ottobre 2022 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.11.2022 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **ottobre 2022**:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**30.11.2022 ⇒ INPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° novembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

**30.11.2022 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di ottobre 2022.

**30.11.2022 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento della quota contributiva relativa al 4° trimestre 2022.

**30.11.2022 ⇒ ACCONTI D'IMPOSTA – IRPEF – IRAP – SECONDA O UNICA RATA – PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE - VERSAMENTO:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuto per il 2022.

L'importo da versare è pari all'acconto così calcolato, al netto della prima rata eventualmente già versata (in unica soluzione o in forma rateizzata).

**30.11.2022 ⇒ COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE SOLARE DEL 2022:**

**Adempimento:**

Termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del 3° trimestre 2022.

**Soggetti:**

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

**Modalità:**

La presentazione avviene con modalità telematica.

**30.11.2022 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:**

scade oggi il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2022.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -  
INDICE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2022**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **settembre**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
<b>SETTEMBRE 2021</b>	<b>/</b>	<b>SETTEMBRE 2022</b>	<b>+8,6%</b>
			<b>+6,45%</b>

- Variazione biennale:

			75%
<b>SETTEMBRE 2020</b>	<b>/</b>	<b>SETTEMBRE 2022</b>	<b>+11,4%</b>
			<b>+8,55%</b>

*Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2022</b>	<b>+4,7</b>	<b>+5,6</b>	<b>+6,4</b>	<b>+5,8</b>	<b>+6,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+8,1</b>	<b>+8,6</b>				<b>2022</b>
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
<b>2020</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>2020</b>
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

**- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI SETTEMBRE 2022 -**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **settembre**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,4820
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,3187
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4366
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	141,5682
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,1697
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,87463
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	0,9904
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,7840
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9640

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## **Servizi di traduzione e interpretariato multilingue**

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

## **Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica**

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 045/8102001



**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI, MODALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE**  
**ALLE DEROGHE AL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE**

Come noto il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro TUS D.Lgs. 81/08 disciplina al Capo IV del Titolo VIII (Agenti fisici) la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, ha pubblicato il Decreto del 30 settembre 2022, in attuazione dell'articolo 212 del D.Lgs. 81/08, che definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE), di cui all'articolo 208, comma 1, del medesimo D.Lgs. 81/08.

Il nuovo Decreto riporta all'articolo 2 e in allegato 1 il modello per la trasmissione dell'istanza di autorizzazione alla deroga che il datore di lavoro interessato potrà inviare, seguendo le istruzioni dell'allegato 2, in via telematica a [dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it).

La domanda sarà analizzata tramite tavolo tecnico convocato dal Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza e che fornirà parere di rilascio o autorizzazione alla deroga in 60 giorni.

In particolare l'articolo 5 (verifiche e controlli) del nuovo Decreto 30 settembre stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute possano chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione alla deroga.

Il medico competente deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali casi di effetti nocivi ai fini della sospensione immediata della deroga e per informare le istituzioni. Per la revisione del caso sarà convocato lo stesso tavolo tecnico istituzionale.

Si riporta per conoscenza il testo degli artt. 208 e 212 del D.Lgs. 81/08 su richiamato.

**Art. 208**

1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

2. Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione di cui all'articolo 209. Qualora l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell'articolo 210, comma 7.

3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell'articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell'articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'esposizione può superare:

a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2;

2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all'articolo 210, comma 5;

3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210 bis, comma 1, lettera b);

b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni:

1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l'eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2;

3) siano adottate misure in conformità all'articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma;

4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210 bis, comma 1, lettera b).

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l'esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:

a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;

b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;

c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all'articolo 210, comma 6;

d) siano adottate misure in conformità all'articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;

e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210 bis, comma 1, lettera b).

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:

a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;

b) il livello di esposizione dei lavoratori e l'entità del superamento;

c) il numero di lavoratori interessati;

d) le tecniche di valutazione utilizzate;

e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all'articolo 210;

f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;

g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210 bis, comma 1, lettera b).

## Art 212

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;

b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;

c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;

d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;

e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;

f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici".

Il testo Decreto 30 settembre 2022 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- RIFIUTI -**  
**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2018/851,**  
**SCHEDA DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 116/2020**  
**APPROVATO E NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA**

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il testo contiene una serie di modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 cosiddetto Testo Unico Ambiente, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente.

Il provvedimento prevede, tra l'altro, incentivi all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno.

Lo schema di decreto legislativo su richiamato contiene inoltre modifiche per quanto riguarda:

- la disciplina inerente i rifiuti urbani e speciali *(sono modificate le categorie di rifiuti speciali riportate alle lettere a) e c) dell'art. 184, c. 3, D.Lgs. 152/2006 come segue per cui sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini. Pertanto, quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini saranno rifiuti urbani)*,
- i divieti di miscelazione e incenerimento dei rifiuti differenziati,
- il nuovo Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer) nell'ambito dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti *(il nuovo comma 17-bis dell'art. 208 introdotto dall'art. 4 dello schema di decreto in esame, prevede che l'autorizzazione unica necessaria per realizzare e gestire i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, dovrà essere comunicata a cura dell'amministrazione competente al suo rilascio al Recer (di cui all'art. 184-ter, c. 3-septies, TUA), interoperabile con il Catasto dei rifiuti (art. 189, TUA) e secondo gli standard concordati con ISPRA)*,
- il riutilizzo degli imballaggi,
- l'allegato D relativo alla classificazione dei rifiuti *(il decreto in esame sostituisce l'allegato D della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, inserendo nuovamente, prima dell'elenco dei rifiuti e relativi capitoli, le definizioni di sostanza pericolosa, metallo pesante, PCB e PCT, metalli di transizione ecc, annullando di fatto quanto previsto dal D.L. n. 77/2021)*.

Il testo dello Schema di Decreto Legislativo è stato notificato alla Commissione Europea.

Dalla data di notifica avvenuta il 27 settembre u.s., decorrono i tre mesi del periodo sospensivo entro i quali la Commissione Europea (CE), o altri Stati membri, possono esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo italiano. In questi tre mesi, lo Stato italiano non può dar ovviamente seguito al decreto. Decorso tale termine, se la CE non chiederà maggiori approfondimenti, verrà dato il nulla osta a procedere.

Il testo del Decreto Legislativo è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- COSMETICI -**  
**AGGIORNATI L'ALLEGATO V E VI DEL REGOLAMENTO (UE) 1223/2009,**  
**PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER I PRODOTTI COSMETICI**

*Fonte Normachem*

È di recente pubblicazione il Regolamento (UE) 2022/1181 che modifica la premessa dell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009.

La premessa al punto 2 dell'allegato citato, viene sostituita con:

*tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano nel presente allegato e che rilasciano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «Rilascia formaldeide», qualora la concentrazione totale di formaldeide rilasciata nel prodotto finito superi lo 0,001% (10 ppm), indipendentemente dal fatto che il prodotto finito contenga una o più sostanze che rilasciano formaldeide. Tuttavia tutti i prodotti finiti contenenti le sostanze di cui al primo comma che sono conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 come applicabile il 30 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2024 e messi a disposizione sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2026.*

L'assunto di base parte dal presupposto che l'articolo 15 del Regolamento 1223/2009 vieta espressamente l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

La sostanza Formaldeide (CAS 50-00-0), nello specifico, è stata classificata come cancerogena (categoria 1B) e sensibilizzante della pelle (categoria 1) - l'utilizzo della formaldeide in quanto tale è pertanto vietato nei prodotti cosmetici. Tuttavia, nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 figura un elenco di sostanze il cui utilizzo come conservanti è autorizzato nei prodotti cosmetici, e alcuni di questi conservanti rilasciano gradualmente formaldeide. È quindi importante informare i consumatori sensibilizzati alla formaldeide circa la presenza di tale sostanza, che può provocare una reazione allergica.

Alla premessa già in essere viene aggiunta una proroga di prima immissione sul mercato (produzione ed importazione) di prodotti conformi concessa fino al 31 luglio 2024 e messa a disposizione sul mercato concessa fino al 31 luglio 2026.

Viene pubblicato inoltre il Regolamento (UE) 2022/1176, che modifica l'allegato VI per quanto riguarda l'uso di determinati filtri UV nei prodotti cosmetici. Nello specifico, diventano più stringenti le concentrazioni massime nei preparati pronti per l'uso per le sostanze Benzophenone-3 (CAS 131-57-7) e Octocrylene (CAS 6197-30-4).

**- RIFIUTI -**  
**CHIARIMENTO SUGLI IMPIANTI**  
**PER LO SMALTIMENTO DI ARTICOLI PIROTECNICI**

Il Ministero Transizione Ecologica MiTE con l'Interpello n. 88853 del 15 luglio 2022 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di smaltimento di alcune specifiche tipologie di prodotti esplodenti e pirotecnici in disuso, identificati con i codici CER 16 01 10\* (che comprende anche gli air-bag), 16 04 02\* (fuochi artificiali di scarto), 16 04 01\* (munizioni di scarto) e 16 04 03\* (altri esplosivi di scarto), quando non sia possibile effettuarne preventivamente la messa in sicurezza.

In particolare, viene evidenziato che solo le prime due tipologie di rifiuti rientrano nel campo d'applicazione del D.Lgs.152/06, mentre i rimanenti due ne sono esclusi.

Pertanto, gli impianti che effettuano lo smaltimento di questi rifiuti devono essere autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza.

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SOSTANZE PERICOLOSE -**  
**NOMINA DEL CONSULENTE ADR,**  
**SCADENZA 31 DICEMBRE 2022**

Esteso l'obbligo di nominare, entro il 31 dicembre 2022, il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ADR anche nel caso di speditori/aziende che effettuino spedizioni di merci (compresi i rifiuti) pericolose.

**L'Accord Dangerous Route ADR** è l'accordo internazionale relativo ai trasporti di merci pericolose su strada, in vigore in Italia dal 1997, che viene aggiornato ogni due anni. L'Italia ha recepito l'ADR all'articolo 168 del Codice della Strada ed ha adeguato l'intera normativa nazionale a quella comunitaria con vari decreti, in particolare con il D.Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010 (ex D.Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000).

**Il consulente ADR** è la figura professionale di cui devono avvalersi le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci (compreso i rifiuti) pericolose e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

Fino al 2019 l'accordo ADR prevedeva l'obbligo di nominare il consulente ADR per tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose, ad eccezione della figura dello speditore e fatte salve alcune esenzioni.

L'ADR 2019 ha introdotto l'obbligo di nomina del consulente ADR anche da parte delle imprese che spediscono merci (comprese i rifiuti) pericolose. Secondo il Cap. 1.6.1.44 infatti "Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori (e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018) dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022". Il consulente ADR, quindi diventa figura obbligatoria per le imprese la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci e/o rifiuti pericolosi per strada, oppure le operazioni connesse all'imballaggio, al carico, al riempimento o allo scarico.

La nomina del consulente avviene con un atto interno all'azienda. La nomina e la relativa accettazione dovranno essere comunicate formalmente per iscritto, e occorrerà inviarne notifica all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio (in cui ha sede operativa l'azienda), entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente.

**Sono previste delle esenzioni per la nomina del consulente ADR nei seguenti casi:**

- massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
- massimo di 180 tonnellate/anno;
- merci/rifiuti con basso grado di pericolosità.

Le suddette esenzioni, ad oggi, non sono applicabili alla figura dello speditore, che pertanto dovrebbe nominare il consulente ADR anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di merce/rifiuto pericoloso. **Si attendono in merito chiarimenti e disposizioni del Ministero Trasporti MIT relativamente alle circolari e decreti vigenti.**

La mancata nomina del consulente ADR comporta una sanzione amministrativa da 6.000 fino a 36.000 euro. La mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro.

Apindustria Confimi Verona organizzerà un **webinar di approfondimento in materia il 22 novembre 2022, dalle ore 11.00 alle 12.30; seguirà circolare con programma e modalità di partecipazione.**

**- SICUREZZA SUL LAVORO -  
STAMPANTE 3D, INDICAZIONI INAIL**

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

Reso disponibile dall'INAIL un fact sheet intitolato "La stampa 3D e le implicazioni per la salute dei lavoratori: lavorare in sicurezza con le nuove tecnologie".

Il crescente utilizzo della stampa 3D tra i processi di produzione innovativi sottolinea la necessità di valutare e gestire l'impatto sui lavoratori dell'esposizione alle polveri di dimensione nanometrica, composti organici volatili (VOCs) emessi durante la stampa e altri inquinanti derivati dalla fabbricazione di un prodotto tramite questi processi di produzione (Manifattura additiva).

L'obiettivo principale di questo documento è quello di fornire una panoramica delle conoscenze attualmente disponibili sulla problematica relativa ai potenziali rischi connessi alla stampa 3D, ancora poco conosciuti, e sulla necessità di adottare adeguate misure di prevenzione e protezione.

Link al documento:

[La stampa 3D e le implicazioni per la salute dei lavoratori: lavorare in sicurezza con le nuove tecnologie](#)

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**MINISTERO LAVORO:**  
**VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**  
**ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il *Decreto Direttoriale n. 85 del 20 ottobre 2022*, ha adottato il trentaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



## **- CONVENZIONI -**

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

### **CONSULENZA AZIENDALE**

**ALLIANCE TRADE** – Servizi assicurativi alle aziende

**GAP STUDI E CONSULENZE** – Servizi di consulenza alle aziende

**INNOLVA FINEXTA GROUP** – Servizi finanziari

**TARGET SALUTE** – Consulenza aziendale

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

### **CONVENZIONI COVID**

**CENTRO DI MEDICINA** – Convenzione covid

**I.R.MED** – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

**TARGET SALUTE** – Convenzione covid

### **MONDO AUTO**

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GOODYEAR** – Pneumatici

**HERTZ** – Autonoleggi

**HYUNDAI** – Automobili

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali

### **RICERCA PERSONALE**

**ADECCO** - Agenzia per il lavoro

**ARCHIMEDE** – Agenzia per il lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il lavoro

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il lavoro

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**IG SAMCIC HR** – Agenzia per il lavoro



## **RISTORAZIONE**

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, vino e enoturismo

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

## **SALUTE**

**AVANGUARDIA MEDICA** – Tele assistenza medica H24

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, wellness e fitness

**SEMEA** – Medicina del lavoro su unità mobili

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere

## **SERVIZI E PRODOTTI**

**ACCOR HOTELS** – Settore alberghiero

**BEST WESTERN** – Settore alberghiero

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e welfare aziendale

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza security e safety

**LEARDINI PROMOSTYLE** – Oggettistica gadgets

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

**NEXIVE** – Servizio postale privato

**SAMSUNG** – Elettronica, smartphones

**SEA** – Esercizi aeroportuali

**STARHOTELS** – Settore alberghiero

**UM TOOLS** – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

**UPS** – Spedizioni e logistica aziendale

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi aeroportuali